



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 9.10.2008
COM(2008) 622 definitivo

2008/0189 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Isola Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica delle Isole Figi, la Repubblica cooperativistica della Guyana, Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Mauritius, la Repubblica del Mozambico, la Federazione di Saint Christopher e Nevis, la Repubblica di Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodi di consegna 2006-2007, 2007-2008, 2008/2009 e 1° luglio 2009 - 30 settembre 2009 e di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per gli stessi periodi di consegna

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, e l'accordo sullo zucchero tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India contemplano l'impegno della Comunità ad acquistare ed importare a prezzi garantiti lo zucchero di canna che i paesi esportatori interessati non possono commercializzare nella Comunità a prezzi equivalenti o superiori ai prezzi garantiti.
2. Conformemente alle linee direttrici per i negoziati impartite dal Consiglio per i periodi di consegna 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 e 1° luglio – 30 settembre 2009, la Commissione ha negoziato i prezzi garantiti con gli Stati ACP e la Repubblica dell'India in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, di cui al punto 1, e dell'accordo con l'India sullo zucchero di canna.
3. I paesi del protocollo sullo zucchero ACP hanno espresso il 24 giugno 2008 il loro accordo alle offerte comunitarie. La Repubblica dell'India, che aveva già aderito alle precedenti campagne, aveva espresso in data 11 luglio 2008 il suo accordo all'offerta UE per i periodi di consegna 2008/2009 e 1° luglio 2009 - 30 settembre 2009.
4. La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare la proposta di decisione relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere figuranti negli allegati.
5. Incidenza finanziaria: le incidenze di bilancio per i bilanci 2009 e 2010 dipendono dalla situazione del mercato dello zucchero e in particolare dall'adesione al regime di ristrutturazione del settore dello zucchero e da altre decisioni di gestione (potenziale ritiro preventivo). Di conseguenza, in caso di insufficiente adesione al regime di ristrutturazione, le suddette importazioni potrebbero contribuire a una potenziale eccedenza di zucchero e quindi avere un impatto sui bilanci 2009 e 2010. Tuttavia questo impatto non è ancora quantificabile.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Isola Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica delle Isole Figi, la Repubblica cooperativistica della Guyana, Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Mauritius, la Repubblica del Mozambico, la Federazione di Saint Christopher e Nevis, la Repubblica di Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodi di consegna 2006-2007, 2007-2008, 2008/2009 e 1° luglio 2009 - 30 settembre 2009 e di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per gli stessi periodi di consegna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE¹, e dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India² è garantita, in conformità dei rispettivi articoli 1, paragrafo 2, nel quadro della gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
- (2) È opportuno approvare gli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e, da un lato, gli Stati indicati nel protocollo, nonché, dall'altro lato, la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2006-2007 2007-2008, 2008-2009 e 1° luglio 2009 - 30 settembre 2009.

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 27.

² GU L 190 del 23.7.1975, pag. 35.

DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Isola Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica delle Isole Figi, la Repubblica cooperativistica della Guyana, Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Mauritius, la Repubblica del Mozambico, la Federazione di Saint Christopher e Nevis, la Repubblica di Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodi di consegna 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 e 1° luglio 2009 - 30 settembre 2009 e l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per gli stessi periodi di consegna.

I testi degli accordi figurano nell'allegato I e nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO I

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e l'Isola Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica delle Isole Figi, la Repubblica cooperativistica della Guyana, Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Mauritius, la Repubblica del Mozambico, la Federazione di Saint Christopher e Nevis, la Repubblica di Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodi di consegna 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 e 1° luglio 2009 - 30 settembre 2009

A. Lettera n. 1

Bruxelles,

Signor

i rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti come segue:

- a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2007 - 30 giugno 2008, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti in:

- a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti come segue:

– 1) dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2008:

- a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata.

– 2) dal 1° ottobre 2008 al 30 giugno 2009:

a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;

b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2009 - 30 settembre 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti come segue:

a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;

b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarci che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità europea.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

B. Lettera n. 2

Bruxelles,

Signor

mi prego di comunicare di avere ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"I rappresentanti degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue conformemente alle disposizioni di detto protocollo.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti come segue:

- a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2007 - 30 giugno 2008, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti come segue:

- a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata;

Per il periodo di consegna 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti come segue:

– 1) dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2008:

- a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata;

– 2) dal 1° ottobre 2008 al 30 giugno 2009:

- a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2009 - 30 settembre 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo sullo zucchero, ai fini dell'intervento previsto dall'articolo 6 dello stesso protocollo, sono stabiliti come segue:

- a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità europea."

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo alla lettera sopra citata.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome dei rispettivi governi
degli Stati ACP di cui al protocollo n. 3*

ALLEGATO II

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

Tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 e 1° luglio 2009 - 30 settembre 2009

A. Lettera n. 1

Bruxelles,

Signor

i rappresentanti dell'India e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo sono fissati come segue:

- a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2007 - 30 giugno 2008, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo sono fissati come segue:

- a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata;

Per il periodo di consegna 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo sono fissati come segue:

– 1) dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2008:

- a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata;

– 2) dal 1° ottobre 2008 al 30 giugno 2009:

- a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2009 - 30 settembre 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo sono fissati come segue:

- a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata.

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermarmi che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Suo governo e la Comunità europea.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del Consiglio
dell'Unione europea*

B. Lettera n. 2

Bruxelles,

Signor

mi prego di comunicare di avere ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"I rappresentanti dell'India e quelli della Commissione, in nome della Comunità europea, hanno convenuto quanto segue nell'ambito dei negoziati previsti all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo sono fissati come segue:

- a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2007 - 30 giugno 2008, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo sono fissati come segue:

- a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata;

Per il periodo di consegna 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo sono fissati come segue:

- 1) dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2008;
 - a) per lo zucchero greggio: 496,8 EUR per tonnellata.
 - b) per lo zucchero bianco: 631,9 EUR per tonnellata;
- 2) dal 1° ottobre 2008 al 30 giugno 2009;
 - a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;
 - b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata.

Per il periodo di consegna 1° luglio 2009-30 settembre 2009, i prezzi garantiti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo citato sono fissati, ai fini dell'intervento previsto all'articolo 6 di detto accordo:

- a) per lo zucchero greggio: 448,8 EUR per tonnellata;
- b) per lo zucchero bianco: 541,5 EUR per tonnellata;

Tali prezzi si intendono per la qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria, merce non imballata, cif, franco fuori porti europei della Comunità. L'adozione di questi prezzi non pregiudica in alcun modo le posizioni rispettive delle parti contraenti sui principi in materia di determinazione dei prezzi garantiti.

Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e confermare che la medesima, accompagnata dalla Sua risposta, costituisce un accordo tra il Governo dell'India e la Comunità europea."

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo alla lettera sopra citata.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo
della Repubblica dell'India*

SCHEDA FINANZIARIA

(fichefin/08/22009) (OJ)
6.2.2008.1

16.7.2008

1.	LINEA DI BILANCIO: 05 02 05	STANZIAMENTI: 102 M EUR (PDB 2009)																											
2.	<p>DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Isola Barbados, Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica della Costa d'Avorio, la Repubblica delle Isole Figi, la Repubblica cooperativistica della Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, Repubblica di Mauritius, la Repubblica del Mozambico, la Federazione di Saint Christopher e Nevis, la Repubblica di Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell'Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per il periodi di consegna 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 e 1° luglio 2009-30 settembre 2009 e di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per gli stessi periodi di consegna.</p>																												
3.	BASE GIURIDICA: articolo 133 del trattato																												
4.	<p>OBIETTIVI: Garantire i prezzi per le consegne di zucchero bianco o zucchero greggio di canna dagli Stati ACP e dall'India alla Comunità in modo tale che siano paragonabili ai prezzi garantiti ai produttori di zucchero comunitari per il periodo di consegna di cui al titolo del regolamento.</p>																												
5.	INCIDENZA FINANZIARIA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">PERIODO DI 12 MESI (milioni di EUR)</th> <th style="width: 15%;">ANNO FINANZIARIO 2008 (milioni di EUR)</th> <th style="width: 15%;">ANNO FINANZIARIO 2009 (milioni di EUR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.0 SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>5.1 ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2010</td> <td style="text-align: center;">2011</td> </tr> <tr> <td>5.0.1 PREVISIONI DI SPESA</td> <td style="text-align: center;">vedi osservazioni</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2012</td> <td style="text-align: center;">2013</td> </tr> <tr> <td>5.0.1 PREVISIONI DI SPESA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	PERIODO DI 12 MESI (milioni di EUR)	ANNO FINANZIARIO 2008 (milioni di EUR)	ANNO FINANZIARIO 2009 (milioni di EUR)	5.0 SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI	-	-	5.1 ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE	-	-		2010	2011	5.0.1 PREVISIONI DI SPESA	vedi osservazioni	-	5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	-	-		2012	2013	5.0.1 PREVISIONI DI SPESA	-	-	5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	-	-
PERIODO DI 12 MESI (milioni di EUR)	ANNO FINANZIARIO 2008 (milioni di EUR)	ANNO FINANZIARIO 2009 (milioni di EUR)																											
5.0 SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI	-	-																											
5.1 ENTRATE - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE	-	-																											
	2010	2011																											
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA	vedi osservazioni	-																											
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	-	-																											
	2012	2013																											
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA	-	-																											
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	-	-																											
5.2	METODO DI CALCOLO:																												
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE	SÌ/ NO																											
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE	SÌ /NO																											
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE	SÌ /NO																											
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI	SÌ/ NO																											
<p>OSSERVAZIONI: Le incidenze di bilancio per i bilanci 2009 e 2010 dipendono dalla situazione del mercato dello zucchero e in particolare dall'adesione al regime di ristrutturazione del settore dello zucchero e a altre decisioni di gestione</p>																													

(potenziale ritiro preventivo). Di conseguenza, in caso di insufficiente adesione al regime di ristrutturazione, le suddette importazioni potrebbero contribuire a una potenziale eccedenza di zucchero e quindi avere un impatto sui bilanci 2009 e 2010. Tuttavia questo impatto non è ancora quantificabile.